



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario(relatore)
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del **5 febbraio 2025** ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

#### **sulla richiesta di parere del comune di Cappella Cantone (Cr)**

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito Tusp);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Cappella Cantone (Cr) n. 34 del 13 novembre 2024, avente a oggetto "*Acquisto di partecipazioni in Consorzio IT S.p.A.*", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Tusp, assunta al protocollo generale C.d.c. n. 23291 del 19 dicembre 2024 e al protocollo pareri TUSP n. 20/2024;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge (SC\_LOM - 1797 - Interno - 30/01/2025);

VISTA l'ordinanza n. 15 del 31 gennaio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Adriana Caroselli;

### PREMESSO

Il 19 dicembre 2024 (nota prot. Cdc n. 23291) il comune di Cappella Cantone (Cr) ha presentato alla Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, c.3, Tusp la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 13 novembre 2024 avente ad oggetto "*Acquisto di partecipazioni sociali in Consorzio.it S.p.A.*".

In particolare, l'Ente ha deliberato l'acquisto di n.200 azioni della società e di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario affinché curi lo svolgimento delle procedure di controllo preventivo previste dal Tusp e, in caso di esito positivo, formalizzi l'acquisto, riservandosi ogni valutazione in ordine a eventuali pareri negativi formulati da ANAC e Corte dei Conti.

Vengono allegati alla delibera (pur senza espressamente farne parte integrante, ovvero oggetto di presa d'atto e/o approvazione): un documento denominato "*Breve riepilogo dei principali Servizi Svolti da Consorzio.IT*" (all.1), i bilanci della società relativa agli esercizi 2020/2023 (all.2-5), lo statuto della società (all.6), l'organigramma della società (all.7).

Il corpo della delibera non contiene considerazioni sullo statuto (un accenno è contenuto al n.10 delle Premesse), mentre dà sinteticamente evidenza della situazione finanziaria della società.

L'Ente aggiunge nella trasmissione alla Sezione il documento "Formulario AGCM".

Consorzio Informatica Territorio spa (in seguito, Consorzio IT spa), con sede legale in Crema, è una società a totale capitale pubblico, partecipata da diversi comuni del cremasco, oltre che dalla società indiretta del comune di Crema, Cremasca Servizi srl in liquidazione, e dalla Provincia di Cremona.

Nell'oggetto sociale della società figurano, tra molte altre, attività di svolgimento di servizi di committenza per conto degli enti partecipanti, erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico - quali la fornitura di software e consulenza informatica, la fornitura di hardware e di consulenza sui sistemi hardware, la fornitura di sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio del territorio - ricerca di strumenti di finanza agevolata e finanziamenti in genere, stanziati da organismi pubblici (art. 3 dello statuto). La società risulta qualificata dall'ANAC come centrale di committenza.

La Sezione si è già pronunciata lo scorso dicembre 2024 in merito alla deliberazione sostanzialmente "gemella" adottata dal consiglio comunale di un comune del lodigiano

(Merlino), con considerazioni da cui ritiene di non doversi discostare (SRCLOM/262/2024/PASP; cfr., altresì, SRCLOM/275/2023/PASP).

Anche nella deliberazione del comune di Cappella Cantone il dispositivo non fa espresso riferimento ai servizi/attività a cui l'acquisto delle azioni societarie sarebbe funzionale e alla circostanza che la titolarità della partecipazione instaurerebbe tra il Comune e società una relazione *in house*.

Alcune considerazioni di carattere generale al riguardo sono riportate in parte motiva.

## CONSIDERATO

### 1. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5 Tusp, come modificato dalla l. 118/2022

L'art. 11, c. 1, lett. a), nn. 1) - 3), l. 118/2022, modificando l'art.5 d.lgs. 175/2016 (sin d'ora, per brevità, Tusp), ha previsto che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato) alla Corte dei conti, non più a fini conoscitivi, ma onde consentire alla stessa Corte di pronunciarsi - entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento - in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.5, nonché dagli artt.4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La norma prevede che, se l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente, in caso di parere in tutto o in parte negativo, la stessa è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

Qualora, invece, la Corte non si pronunci entro il termine indicato, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, esprimendosi in sede nomofilattica, hanno individuato la *ratio* di tale nuova e peculiare funzione assegnata alla Corte dei conti, la quale si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica a quella di diritto privato *"con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"* (cfr. 16/QMIG/2022, nonché 19/QMIG/2022).

L'esercizio di detta funzione s'incentra, pertanto, come più volte evidenziato anche dalla Sezione in altre pronunce (alle cui considerazioni, per quanto non qui espresso si rinvia; cfr.

SRCLO/299/2023/PASP), sulla motivazione della scelta gestionale adottata dall'amministrazione come espressa nell'atto consiliare e sulla relativa conformità ai parametri normativi stabiliti dall'art. 5.

Le disposizioni stabilite dall'art.5, infatti, *“impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto”*, il quale viene sottoposto all'esame della Corte dei conti *“per intercettare tempestivamente eventuali criticità, esprimendo valutazioni che potrebbero emergere in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP”* (cfr. SSRR/16/2022).

In particolare, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge (compatibilità tra oggetto sociale e finalità istituzionali dell'ente, compatibilità alla normativa euro unitaria in materia di aiuti di Stato, rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 Tusp), per talaltri, una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria (convenienza economica e sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità).

La Sezione ha precisato in più occasioni che *“L'onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche se essa è sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge”* (cfr. SRCOLOM/262/2024/Pasp; n.161/2022/PAR).

In punto di motivazione deve aggiungersi che la società pubblica costituisce per l'ente locale una delle forme di gestione di servizi pubblici ed attività riconducibili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento.

La società, se presenta i requisiti caratterizzanti il rapporto di delegazione interorganica cd. in house provinding, può essere destinataria diretta di servizi ed attività.

In via generale, l'art.7 d.lgs. 36/2023 prevede, infatti, che *“Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”*.

La norma aggiunge che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato*

*in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”.*

L'ultimo comma dell'art.7 d.lgs. 36/2023 esclude dall'ambito applicativo del codice dei contratti le ipotesi di cooperazione tra stazioni appaltanti o concedenti, che ricorrono qualora le stesse agiscano per il perseguimento di obiettivi di interesse comune e ricorrano le condizioni indicate alle lettere a)-d) del medesimo articolo (partecipazione esclusiva tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; convergenza sinergica su attività di interesse comune; svolgimento sul mercato aperto da parte dei partecipanti di meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione).

Con riferimento agli enti locali l'art.17 d.lgs. 201/2022 disciplina l'affidamento diretto di servizi pubblici alla società *in house*, precisando che gli stessi adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*.

L'art.16 Tusp detta le disposizioni caratterizzanti l'istituto.

Il quadro normativo sinteticamente richiamato consente di chiarire come l'ambito di motivazione richiesta dall'art.5 Tusp all'ente locale che decida di costituire o aderire ad una società *in house* non può prescindere dal fornire dimostrazione che la soluzione gestionale

prescelta sia quella che meglio consenta di gestire i contratti pubblici che s'intendono affidare (siano essi servizi pubblici ovvero attività strumentali), dovendo rapportarsi soprattutto a questi la valutazione della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Stante quanto precede, l'art. 5, c.3, Tusp richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 Tusp);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Si procede, di seguito, all'analisi dell'atto deliberativo secondo i sopra richiamati parametri di controllo:

**A) Osservanza delle regole di competenza e contenuto motivazionale (art. 8 Tusp)**

Risulta soddisfatto il parametro dettato dal combinato disposto dell'articolo 8, c.1, e 7, c.1, lett. c), Tusp, essendo l'operazione di acquisto deliberata dal consiglio comunale.

Di contro, come meglio si chiarirà nei paragrafi successivi, l'atto deliberativo presenta una serie di criticità sotto il profilo del requisito dell'analitica motivazione prescritto dal combinato disposto dell'art. 8, c.1, dell'art. 7, c.2, e dell'art. 5, c.1, tali da rendere la motivazione nel complesso insufficiente e inadeguata.

**B) Vincolo tipologico e vincolo finalistico (art.4 Tusp)**

L'art.4 Tusp legittima l'ente locale a divenire socio se la costituzione/acquisto della partecipazione è finalizzata alla gestione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali (vincolo di scopo) e se la società opera in uno dei tassativi ambiti elencati dai successivi commi dell'art.4 (vincolo di attività). Tali previsioni rispondono alla finalità di *"contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti"* (Corte cost., sent.n. 86/2022), ottica alla luce della quale la Sezione è chiamata a svolgere il proprio controllo (SRCOLOM/202/2024/PASP).

Nella deliberazione del comune di Cappella Cantone trasmessa risulta che l'Ente è privo di un ufficio bando e di una struttura organizzativa preposte alle attività procedurali relative alla realizzazione di opere e all'acquisizione di beni e servizi, per cui si rende necessario aderire ad una centrale di committenza.

Al riguardo, si specifica che il Comune *“ha in programma le seguenti procedure: Lavori stradali in via Togliatti, via Aldo Moro, via Marconi e via Garibaldi, Manutenzione Municipio, palestre a campo da calcio, Realizzazione Pista Ciclabile con San Bassano, Videosorveglianza, Recupero Idrogeologico via Togliatti, Acquisto autovettura elettrica, Riqualficazione Parcheggio Area Industriale, Realizzazione Impianto Fotovoltaico 70 kw. Inoltre, il Comune necessita di poter disporre dei seguenti servizi: Gestione della rete in cloud; Gestione degli strumenti informatici; Rinnovo di strumentazione informatica; Miglioramento della connettività e della telematica; Assistenza nella gestione degli immobili; Assistenza nella gestione dei bandi”*.

Vengono, quindi, elencate le unità di personale in dotazione, specificando qualifica e ore settimanali prestate, precisando che tali risorse non consentono di svolgere altre attività rispetto a quelle attuali e che *“ciò potrebbe determinare in capo al Comune un danno, in quanto non verrebbe prestata attenzione alla emanazione di contributi, e in generale non vi sarebbero risorse da dedicare per dar corso a progetti che potrebbero implementare la tutela di interessi pubblici”*.

Come nel caso del comune di Merlino e con riferimento al requisito della stretta necessità, dall'esame della deliberazione emerge che l'intenzione del consiglio comunale è quella di garantire al Comune un servizio di committenza, nonché l'acquisto di alcuni servizi strumentali, quali servizi informatici e servizi di assistenza tecnica alla partecipazione ad alcune procedure e allo sviluppo di progetti che coinvolgano *“l'Area Omogenea Cremasca e i Comuni soci”* della Consorzio IT.

Un elenco dei servizi svolti dalla società in questione è poi contenuto in un documento generale, che viene solo allegato alla deliberazione (allegato 1), non costituendone parte integrante in base al tenore del dispositivo.

Si legge nella deliberazione che *“la finalità dell'acquisto è: aderire ai progetti che vedono protagonista l'Area Omogenea Cremasca e i Comuni soci di CIT; ottenere supporto nella transizione energetica, digitale e ambientale; esercitare il controllo analogo sui servizi e le attività rese nel suo interesse”*.

Viene omesso, inoltre, ogni riferimento alle modalità con cui i non meglio precisati servizi (che s'intenderebbe affidare) sono stati gestiti prima gestiti dal Comune.

Con riferimento all'intenzione di creare *“un rapporto continuativo con una centrale di committenza”*, la motivazione non esplicita in modo adeguato le ragioni per le quali il

Comune ritiene l'acquisto di partecipazioni societarie strettamente necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Al riguardo, come già osservato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione, va evidenziato che il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), in continuità con la legislazione previgente, promuove l'aggregazione delle procedure di acquisto, disciplinando dettagliatamente quelle che non sono consentite in via diretta alle stazioni appaltanti non qualificate. Ai fini dell'acquisizione di forniture, servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro (art. 62, comma 1) e di servizi di committenza ausiliari, il Codice impone il ricorso a centrali di committenza qualificate e stazioni appaltanti qualificate, promuovendo, a tal fine, lo strumento dell'accordo ex art. 30 Tuel o ex 15 l. 241/1990 o altra modalità di raccordo più idonea alla natura giuridica della centrale di committenza (il comma 9 dell'art. 62 prevede che *"le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata"*).

Inoltre, al successivo comma 10, l'art. 62 prevede che le stazioni appaltanti non qualificate possano rivolgersi, secondo una specifica procedura e tramite l'apposito elenco istituito presso l'ANAC, a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate (cfr. Sez. reg. contr. Piemonte nn. 80/2023/PASP e 81/2023/PASP). Dispone la norma che *"la domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo"*.

La Sezione è consapevole delle difficoltà organizzative che connotano i comuni di ridotte dimensioni e dell'importanza di istaurare processi aggregativi. Tuttavia, come chiarito nella deliberazione relativa al comune di Merlino, la motivazione dell'atto deliberativo risulta carente rispetto all'indispensabilità dello strumento societario nella situazione concreta rappresentata dall'Ente, in quanto espone l'esigenza del Comune di fruire dei servizi di



committenza, senza argomentare in ordine all'avvenuta valutazione del meccanismo introdotto dal richiamato art. 62, c.10. L'insufficienza della motivazione sullo specifico punto appare ancora più evidente se si considera che la stessa Consorzio IT spa, in quanto iscritta nell'elenco previsto dal nuovo Codice dei contratti delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, potrebbe comunque fornire tali servizi se interpellata da una stazione appaltante non qualificata, e vi sarebbe addirittura tenuta, qualora destinataria di un'assegnazione d'ufficio da parte dell'ANAC. In buona sostanza, l'onere motivazionale previsto dalla legge a carico dell'ente imporrebbe di dare atto dell'avvenuta considerazione della soluzione ricavabile dalla legge nella decisione di acquisto delle azioni per avvalersi del Consorzio IT spa (cfr., SRCOLOM/275/2023/PASP). Peraltro, viene omessa, come si dirà, ogni considerazione di carattere economico sul punto.

Non risultano, inoltre, percepibili le ragioni per cui il ricorso allo strumento societario sarebbe strettamente necessario ai fini dell'acquisizione di servizi informatici e di ulteriori servizi, come l'assistenza nella gestione degli immobili, annoverati nell'elenco delle esigenze esposto al punto 3 della premessa della deliberazione, mancando anche l'analitica motivazione in ordine alla scelta tra le alternative soluzioni dell'esternalizzazione e dell'autoproduzione.

Ancora, non risultano le ragioni per le quali la partecipazione alla società sia considerata lo strumento indispensabile ai fini della partecipazione ai progetti finanziati da risorse pubbliche, che coinvolgano l'area omogenea cremasca e i comuni soci della Consorzio IT spa e perché tali rapporti di cooperazione non possano disciplinarsi mediante gli ordinari strumenti di raccordo interistituzionale (come previsto dal richiamato art.7 d.lgs. 36/2023).

**C) Adempimento dell'onere di motivazione analitica sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**

Sotto il profilo della convenienza e della sostenibilità finanziaria della scelta partecipativa, questa Sezione ha avuto modo di precisare che la relativa valutazione si atteggia diversamente nel caso di costituzione di una nuova società rispetto all'acquisizione di una partecipazione in una società già costituita e che in quest'ultimo caso l'Amministrazione che intende acquisire la partecipazione ha il dovere di esaminare puntualmente gli ultimi bilanci di esercizio al fine di valutare che gli stessi non presentino ripetute perdite di esercizio (SRCLOM/161/2022/PAR).

La giurisprudenza ha pure evidenziato come, in un'accezione oggettiva, il concetto di sostenibilità finanziaria si riferisca alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, mentre, in una accezione soggettiva, la sostenibilità finanziaria dell'operazione deve apprezzarsi in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato (deliberazione n. SS.RR. n. 16/2022/QMIG; Sez. contr. Piemonte nn. 80 e 81/2023/PASP).

Ciò premesso, la deliberazione in esame dà conto dell'avvenuta disamina dei bilanci societari depositati dal 2020 al 2023 ad opera del Comune, che sono allegati alla deliberazione, limitandosi ad attestare che *“i ricavi sono più che sufficienti a coprire i costi, generando utili da investire e impiegare nel perseguimento degli interessi pubblici”* e, dunque, *“l'inesistenza di rischi sotto il profilo economico”*. Generico il riferimento al patrimonio netto e alla liquidità.

Sotto il profilo degli impatti sulla situazione finanziaria dell'ente comunale e quindi della convenienza economica della scelta gestionale, la motivazione dell'atto deliberativo, come nel caso del comune di Merlino, si limita ad asserire che la spesa di *“complessivi euro 2.785,45 (...) è ritenuta minima rispetto ai vantaggi economici possibili mediante la facoltà di affidare in house”*.

Al riguardo, si legge, che *“l'efficienza degli affidamenti in house, secondo i criteri declinati dall'art. 7 del Codice Appalti, deve essere valutata in relazione ai singoli affidamenti, e non all'acquisto di partecipazioni che (oltre a tutte le attività di supporto descritte) consentono di utilizzare tale modello, sussistendone i presupposti”*. Sganciando, in tal modo, la valutazione della convenienza economica e dell'efficienza gestionale dell'acquisto della partecipazione rispetto agli affidamenti cui la partecipazione è preordinata.

Non appare, inoltre, adeguatamente ponderata la situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) della società interessata, rinvenendosi unicamente l'affermazione secondo cui *“la proiezione futura del piano industriale societario è in continua crescita”*, senza che, tuttavia, ne siano altrimenti esplicitati i contenuti, né che quest'ultimo risulti tra gli allegati alla deliberazione.

Con specifico riguardo alla convenienza economica dell'operazione, si rinvencono, in motivazione alcune affermazioni dal carattere tautologico e indimostrato. La deliberazione, infatti, asserisce che risulterebbero *“rispettati i principi di: congruità economica, in quanto l'acquisto consentirà di poter affidare in house a Consorzio IT servizi (...); “rispettati i principi di (...) efficienza ed economicità, in quanto lo svolgimento della medesima attività per molteplici comuni può consentire economie di scala; (...) ottimizzazione delle risorse pubbliche e riduzione dei costi, in quanto la*

*assunzione di personale dotato del necessario know how, la predisposizione di strumenti e di organizzazione idonea, e la qualificazione in proprio – ove anche possibile - avrebbe costi e rischi decisamente maggiori”.*

Risulta poi integralmente omessa l'esplicitazione delle ragioni a fondamento della scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione dei servizi, limitandosi la delibera ad asserire che *“la gestione esternalizzata dell'attività di supporto gratuito fornita da Consorzio IT avrebbe dei costi. Per conseguenza, anche solo per tale ragione, l'acquisto delle partecipazioni è economicamente vantaggioso”.*

Allo stesso modo, come accennato, non sono illustrate le pregresse e attuali modalità di svolgimento delle attività che il Comune intenderebbe affidare alla società Consorzio IT spa, eliminando ogni possibilità di confronto tra alternative opzioni gestionali.

Oltre a quanto sin qui rilevato, come nel caso del comune di Merlino, limitandosi il dispositivo alla decisione *“di procedere all'acquisto di n. 200 azioni di Consorzio IT s.p.a.”*, omettendo ogni riferimento alle attività che saranno oggetto di affidamento (manca ogni riferimento agli schemi dei contratti che regoleranno gli affidamenti e alle relative condizioni economiche, come si dirà), la Sezione nutre perplessità sulla stessa conformità del deliberato alle premesse.

**D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.**

Come rilevato, nelle premesse della deliberazione si dà atto della carenza di professionalità interne, che pregiudica l'Ente e rende necessaria l'adesione ad una centrale di committenza in grado di realizzare economie di scala.

Le affermazioni, tuttavia, sono prive di elementi di dettaglio in grado di supportare una valutazione sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che, pertanto, non deve concentrarsi tanto sul modello, quanto sull'idoneità del modello a gestire le attività in affidamento.

In modo analogo al comune di Merlino, anche qui si coglie, peraltro, un elemento di contraddizione nel testo, laddove si afferma che la società fornirebbe ai propri soci prestazioni a titolo gratuito (*“Premesso che”*, punti nn. 8, 15 e *“Considerato che”*, a) e che *“il Comune corrisponderà a Consorzio IT (...) i compensi per le attività effettivamente affidate secondo l'art. 7 del Codice Appalti”* (*“Ritenuto che”*, pp.6 e 7).

**E) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.**

La delibera contiene un'argomentazione in ordine alla compatibilità dell'acquisto azionario con la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

**F) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.**

Nella delibera è omissivo ogni riferimento sul punto.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, esprime parere negativo in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica di cui all'art.5, comma 3 Tusp, della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Cappella Cantone (Cr) n. 34 del 17 novembre 2024

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco del Comune di Cappella Cantone (Cr), anche in qualità di Presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

**ORDINA**

al Comune di Cappella Cantone (Cr) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.

L'estensore  
Adriana Caroselli

Il Presidente  
Antonio Buccarelli

Depositata in Segreteria il

14 febbraio 2025

Il Funzionario preposto

al servizio di supporto

Susanna De Bernardis)